

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3032 del 21/06/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO CON MANUFATTO DI SCARICO ACQUE DEPURATE E RAMPA CARRABILE IN LOCALITA' DENORE IN COMUNE DI FERRARA (FE). CONCESSIONARIA: ANNA CURTI. PRATICA: FE14T0027.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3091 del 21/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni;
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali) capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Marecchia e Conca;
- il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino dei fiumi Marecchia e Conca di coordinamento con il Piano Gestione Rischio Alluvioni (d.G.R. 293/2017);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO che:

- la sig.ra Curti Anna - CF CRTNNA38P67D548T e il Sig Giorgio Pasti erano cointestatari della concessione n. 16737 del 10/12/2003 (pratica FEPPT0073) per le occupazioni di aree demaniali con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano e con due manufatti di scarico acque depurate in sponda destra del medesimo corso d'acqua, identificate catastalmente di fronte ai mappali 68 e 74 del fg 245 del Comune di Ferrara, con scadenza 09/12/2009;

- con nota PG/2009/285304 del 14/12/2009 i titolari hanno chiesto il rinnovo della citata concessione n. 16737 del 10/12/2003 (pratica FEPPT0073)

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 11/09/2014 assunta a prot. n. PG/2017/319880 in data 11/09/2014 corredata degli elaborati tecnici, la sig.ra Curti Anna - CF CRTNNA38P670548T, residente in via Massafiscaglia 777 in loc. Denore nel comune di Ferrara (FE), ha chiesto la concessione relativa all'occupazione di area demaniale per il mantenimento di rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano e di un manufatto di scarico acque depurate Ø 150 in sponda destra del medesimo corso d'acqua, identificate catastalmente di fronte ai mappali 68 e 74 del fg 245 del Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 777 (FE14T0027);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 320 del 05/11/2014 senza che siano pervenute, nei trenta giorni successivi, opposizioni, osservazioni al rilascio della concessione né domande in concorrenza;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (Nullaosta idraulico n. 937 del 22/03/2018 registrato al protocollo PGDG/2018/4411 del 26/03/2018) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019;
- ha corrisposto quanto dovuto per l'utilizzo pregresso della risorsa demaniale relativo alla pratica FE14T0027 e vanta un credito € 69,67 che viene trattenuto quale anticipo del canone 2020;
- ha versato in data 20/05/2019 l'importo di € 45,00 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato il 12/05/2015, fino alla concorrenza di € 250,00 dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE14T0027;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di concedere alla sig.ra Curti Anna – C.F. CRTNNA38P670548T, residente in via Massafiscaglia 777 in loc. Denore nel comune di Ferrara (FE) la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area demaniale per il mantenimento di rampa carrabile ad uso non esclusivo addossata all'argine destro del Po di Volano e di manufatto di scarico acque depurate Ø150 in sponda destra del medesimo corso d'acqua, identificate catastalmente di fronte ai mappali 68 e 74 del fg 245 del Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 777;
- 2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2030;
- 3 . di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/06/2019 (PG/2019/97753);
- 4 . di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 5 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 209,74 euro;
- 6 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766582, oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 - intestati alla SAC di Ferrara;
- 7 . di quantificare l'importo del deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;
- 8 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- 9 . di notificare il presente provvedimento attraverso raccomandata A/R;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 11 . di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131

risulta inferiore a € 200,00;

12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Curti Anna - CF CRTNNA38P67D548T, residente in via Massafiscaglia 777 in loc. Denore nel comune di Ferrara (FE), (Pratica SISTEB n. FE14T0027)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico per il mantenimento di rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano e di manufatto di scarico acque depurate Ø150 in sponda destra del medesimo corso d'acqua, identificate catastalmente di fronte ai mappali 68 e 74 del fg 245 del Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 777.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 209,74.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata

per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
2. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
3. La richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino in modo che le foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruisca la sezione e di conseguenza la capacità di scolo .
4. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situata a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla richiedente.
5. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3 m in destra e 3 m in sinistra del manufatto di scarico.
6. Qualora il corpo idrico provochi erosione di Sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
7. Ogni modifica o intervento alle opere assentite, e allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere del A.R.S.T.e P.C. Servizio area Reno e Po di Volano sede di Ferrara.
8. La Richiedente è consapevole che l'area dove insiste la rampa ed il manufatto di scarico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
9. A.R.S.T.e P.C Servizio area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quale ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per

eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e le sue pertinenze finalizzate alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. La richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell' A.R.S.T.e P.C e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
11. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
12. L' A.R.S.T.e P.C -Servizio area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea ad eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi .
13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.